



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 10 novembre 2008
Rif. P/CR.c/3734

CIRCOLARE N° 290

OGGETTO: Ricorso avverso provvedimento disciplinare comminato dagli Ordini Regionali – Esecuzione della sanzione.

In merito a problematiche sorte in ordine alla data di applicazione della sanzione disciplinare, comminata dall'Ordine Regionale ad un iscritto a seguito di apertura di procedimento disciplinare, si forniscono le seguenti precisazioni.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 339/1990 la decisione dell'Ordine Regionale è impugnabile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, con ricorso al Consiglio Nazionale; il ricorso al Consiglio Nazionale ha effetto sospensivo.

Anche la decisione del Consiglio Nazionale può essere impugnata, entro lo stesso termine di 30 giorni, innanzi al competente Tribunale, la cui decisione può essere ancora impugnata davanti alla Corte d'Appello ed ancora, contro la decisione di quest'ultima, è possibile ricorso per Cassazione (commi 4, 5, ed 8 dell'art. 6, legge 339/1990).

Al riguarda si evidenzia come, **sebbene il ricorso al Tribunale non sospenda la delibera impugnata**, possa ritenersi opportuno non applicare la sanzione fino all'emissione di un provvedimento di carattere definitivo (sentenza passata in giudicato), in specie se trattasi di sanzione concernente la sospensione dall'esercizio della professione per lungo periodo di tempo. Infatti, in diverso caso, ove il Tribunale, o la Corte di Appello o la Suprema Corte di Cassazione, dovessero modificare e/o annullare il provvedimento sanzionatorio, l'O.R. resterebbe esposto ad azione risarcitoria.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola